

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2025, n. 16.

**Modifica al regolamento di esecuzione sugli
obblighi connessi alla formazione di base in me-
dicina e alla formazione nelle altre professioni
sanitarie.** (25R00330)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2025, n. 17.

**Modifica del regolamento sul riordinamento del
Centro di sperimentazione Laimburg.** (25R00331) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 luglio 2025, n. 18.

**Modifica del regolamento di esecuzione in
materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili.**
(25R00332)..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 52.

**Disposizioni in materia di cave e di servizio
idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla
l.r. 69/2011.** (25R00292)..... Pag. 3

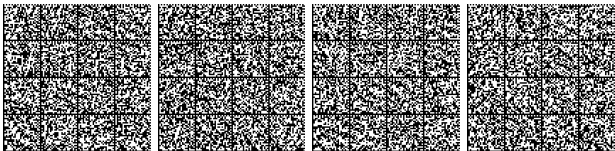
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 53.

**Prevenzione della morte cardiaca improvvisa
giovanile.** (25R00293)..... Pag. 7

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2025, n. 15.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settem-
bre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e
successive modificazioni.** (26R00063)..... Pag. 10





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2025, n. 16.

Modifica al regolamento di esecuzione sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 3 luglio 2025, n. 27 – Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
24 giugno 2025, n. 456;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, è soppresso.

Art. 2.

1. L'ultimo periodo del comma 01 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è soppresso.

Art. 3.***Entrata in vigore***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 giugno 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 giugno 2025, n. 17.

Modifica del regolamento sul riordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 3 luglio 2025, n. 27 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
24 giugno 2025, n. 457;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35, è così sostituito:

«Art. 5 (*Personale*). — 1. Il Centro opera con personale messo a disposizione dalla Provincia e con personale assunto direttamente dal Centro mediante procedura di selezione; a quest'ultimo si applicano i relativi contratti collettivi di diritto privato adottati dal Centro.

2. Il Centro può, nei limiti imposti dallo statuto, adottare un proprio regolamento del personale, orientato agli inquadramenti e alle carriere in ambito scientifico, e può stipulare propri accordi aziendali.»

Art. 2.

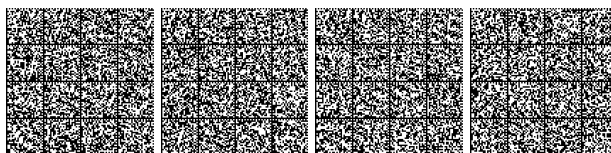
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 giugno 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00331



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 luglio 2025, n. 18.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 24 luglio 2025, n. 30 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 luglio 2025, n. 528;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici è inoltre consentita su dighe e muri di laghi artificiali utilizzati per scopi idroelettrici, purché i relativi impianti idroelettrici abbiano una potenza nominale media superiore a 3,0 MW.»

2. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiari sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto è possibile su edifici, preferibilmente su pertinenze, o in spazi aperti, con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la vista sul bene culturale. Non è consentita invece l'installazione su chiese e cappelle.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4-bis (Impianti agrivoltaici).— 1. Previa autorizzazione paesaggistica è consentita nel verde agricolo l'installazione di impianti agrivoltaici, a condizione che le aree interessate soddisfino i seguenti requisiti:

a) siano posizionate a un'altitudine non superiore a 75 metri sopra la quota del fiume Adige o Isarco;

b) siano adibite a coltivazione di mele, pere, ciliegie o susine nell'ambito di un'attività agricola ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge, esercitata ininterrottamente negli ultimi cinque anni precedenti la domanda;

c) il terreno abbia una pendenza massima del 10 per cento.

2. Gli impianti agrivoltaici garantiscono la continuazione della coltivazione agricola su almeno il 70 per cento delle aree interessate, le quali sono utilizzate per una

delle colture indicate al comma 1, lettera b). Gli impianti agrivoltaici sono registrati nel Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia (SIAF) ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22. La resa della frutticoltura non deve diminuire, salvo eventi dannosi straordinari, di oltre il 30 per cento rispetto alla resa media dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. Ai fini del confronto delle rese, si prendono a riferimento principalmente i dati contenuti nelle banche dati del SIAF e i quantitativi annuali delle consegne. Qualora necessario, l'autorità competente per l'autorizzazione può effettuare controlli a campione.

3. Per gli impianti agrivoltaici sono utilizzate strutture leggere con pannelli non riflettenti, eventualmente anche orientabili. L'altezza minima dei pannelli fotovoltaici, misurata dal piano di campagna al bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno, è di 2,10 metri. L'altezza massima dei pannelli in posizione inclinata, misurata dal piano di campagna al bordo superiore dei pannelli posizionati sulle strutture di sostegno, non deve superare i 5,80 metri. La percentuale della superficie complessiva coperta da pannelli non può superare il 40 per cento. In aggiunta, è consentita la realizzazione delle infrastrutture e costruzioni assolutamente indispensabili per il funzionamento degli impianti. Le cabine di media tensione non possono occupare più di 20 m².

4. Il soggetto richiedente dimostra, al momento della presentazione del progetto dell'impianto agrivoltaico, che la produzione elettrica specifica dell'impianto è almeno pari al 60 per cento della producibilità elettrica di riferimento di un impianto fotovoltaico *standard*.

5. L'adeguato monitoraggio del consumo idrico è garantito mediante l'installazione di contatori dell'acqua e tensiometri.

6. La realizzazione di impianti agrivoltaici non è consentita all'interno dei beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'articolo 11 della legge nonché nelle aree tutelate per legge di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) e h) della legge. Il piano paesaggistico può eccezionalmente prevedere e consentire la realizzazione di impianti agrivoltaici nelle zone di rispetto paesaggistico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge.

7. In prossimità di monumenti naturali, insieme, parchi naturali, zone umide e biotopi paesaggisticamente protetti nonché in prossimità delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f) della legge è garantita una fascia di rispetto di 50 metri.

8. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento o di cessazione dell'attività, l'impianto agrivoltaico e tutte le opere e infrastrutture ad esso connesse sono immediatamente rimossi.

9. Restano salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste per la fruizione di agevolazioni economiche.»



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 luglio 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00332

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 52.

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto;

Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela dell'acqua dall'inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311 e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali n. 35/2015 e n. 69/2011;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I - Disposizioni in materia di cave:

1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti connesse alle attività estrattive è disciplinata dal combinato disposto delle disposizioni di cui alla l.r. n. 20/2006 e al regolamento regionale n. 46/R/2008;

2. è necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti dal complesso delle attività estrattive, con particolare riferimento alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze superficiali e sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da parte del servizio idrico integrato;

3. è quindi necessario precisare meglio i contenuti prescrittivi a tutela dell'ambiente previsti negli atti autorizzativi delle attività di estrazione e le connesse disposizioni relative alla decadenza dell'autorizzazione;

4. l'impatto del complesso delle attività estrattive del comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri a carico del servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento del processo di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del comprensorio;

5. al momento, i maggiori oneri ricadono integralmente sulla tariffa del servizio idrico integrato posta a carico della generalità degli utenti;

6. sulla base del principio «Chi inquina paga» è necessario vincolare una quota del contributo di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, di cui alla l.r. n. 35/2015, per coprire i maggiori oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter della medesima legge regionale;

7. gli oneri aggiuntivi sul gestore del servizio idrico integrato, che si determinano nel distretto apuo-versiliese per il sistema di potabilizzazione delle acque captate, saranno compensati dal contributo a valere sulle tasse di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al gestore a seguito delle disposizioni della presente legge;

8. in riferimento ad altro aspetto trattato dalla presente legge, si rileva come, attualmente, la l.r. n. 35/2015 preveda disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale - con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture - esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio



indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 38, commi 5 e 6 della medesima legge;

9. la stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la «conditio sine qua non» per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;

10. anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva e di perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le finalità proprie dello sviluppo sostenibile, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto;

11. a tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;

12. inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità della disciplina in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle «cave miste» - ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene estimado - sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune; in riferimento a tali disposizioni, con l'esclusione di quelle afferenti ai casi di «cave miste» caratterizzate dalla prevalenza del patrimonio indisponibile del comune, viene comunque previsto un differimento dell'efficacia delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un tempo congruo per l'adeguamento delle modalità organizzative e operative alle nuove previsioni, nonché per favorire una transizione graduale che eviti criticità applicative;

13. fermo restando il rispetto di specifiche condizioni e nell'ambito di un definito limite temporale, si ritiene opportuno, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuoversiliese, favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

Per quanto concerne il Capo II - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato:

14. è necessario disporre che l'Autorità idrica Toscana proceda ad adeguare la tariffa del servizio idrico

integrato a seguito del versamento della percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015 effettuato da parte del comune al gestore in conto esercizio, al fine di ridurre la tariffa dei maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter della medesima l.r. n. 35/2015;

Per quanto concerne il Capo III - Disposizioni finali:

15. in fase di prima applicazione del piano regionale cave (PRC) è necessario altresì disciplinare la facoltà dei comuni di adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica anche nel caso in cui il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate, superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti;

16. è necessario disporre che nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate senza la stipula di accordi, possano essere ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC e con il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria, con la condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE

Art. 1.

*Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.
Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 35/2015.*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), dopo le parole: «gli interventi» sono inserite le seguenti: «di tutela e».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. n. 35/2015, le parole: «le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e» sono sostituite dalle seguenti: «le prescrizioni per l'esercizio dell'attività tra le quali sono evidenziate, in particolare, quelle a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni».

Art. 2.

*Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.
Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 35/2015.*

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «agli interventi» sono inserite le seguenti: «di tutela ambientale e».



2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 è inserita la seguente:

«g-bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliense in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 35-bis 1, comma 2, fissate dal provvedimento autorizzativo;».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), g) e g-bis)».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «comma 1, lettera g)» sono inserite le seguenti: «e g-bis)».

5. Al comma 2-bis dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «comma 1, lettera g)» sono inserite le seguenti: «e g-bis)».

Art. 3.

Contributo di estrazione. Modifiche all'art. 27 della l.r. n. 35/2015.

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «competente per territorio» sono inserite le seguenti: «, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'art. 40-ter».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel distretto apuo-versiliense di cui all'art. 40-ter, un importo pari all'1,90 per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), è vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed è versato al gestore del servizio idrico integrato come contributo in conto esercizio».

3. Al comma 5 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1.».

Art. 4.

Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'art. 35 della l.r. n. 35/2015.

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 è abrogata.

2. Il comma 6 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 è sostituito dal seguente:

«6. Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.».

3. Al comma 7 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «venga approvato» sono inserite le seguenti: «o non si proceda con la stipula della convenzione».

Art. 5.

Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 35-bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 è aggiunto il seguente periodo: «In tali casi l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 35, comma 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario.».

Art. 6.

Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell'art. 35-bis 1 nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis 1 (Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune). — 1. Per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo di cui all'art. 17, comma 1, contiene, oltre ai contenuti previsti dal medesimo comma 1, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto.

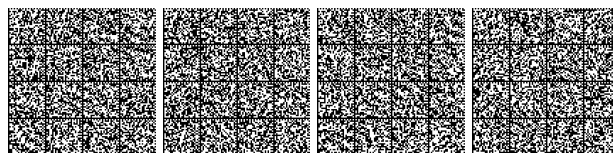
2. In tali casi l'autorizzazione contiene, oltre ai contenuti di cui all'art. 18, comma 2, le prescrizioni per assicurare il rispetto dell'impegno di cui al comma 1.».

Art. 7.

Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'art. 36 della l.r. n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015 nel primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalle seguenti: «10,20».

2. Al comma 2 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015, la parola: «4,20» è sostituita dalla seguente: «4,30».



3. Al comma 6 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «15,20».

Art. 8.

*Cause di decadenza della concessione.
Modifiche all'art. 37 della l.r. n. 35/2015.*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 37 della l.r. n. 35/2015 è aggiunta la seguente:

«f-bis) il reiterato inadempimento, nell'arco di un biennio, delle prescrizioni a tutela delle matrici ambientali di cui all'art. 18, comma 2, lettera c).».

Art. 9.

*Autorizzazioni e concessioni esistenti.
Modifiche all'art. 38 della l.r. n. 35/2015.*

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 38 della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«6-ter. Nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle convenzioni sottoscritte, ai sensi dei commi 5 e 6, prima dell'entrata in vigore del presente comma.».

Art. 10.

Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche. Inserimento dell'art. 41-bis nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 41 della l.r. n. 35/2015, nel capo VI - Disposizioni relative al distretto apuoversiliese, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche). — 1. Al fine di favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'art. 113 della l.r. n. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2027, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, non è computato esclusivamente il materiale detritico:

a) già depositato all'interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'art. 6 della l.r. n. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014);

b) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all'approvazione del relativo piano attuativo da parte del comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.

3. Il comune individua le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione, che i titolari delle autorizzazioni all'escavazione sono tenuti a presentare al comune medesimo.».

Art. 11.

*Inadempimento dei comuni.
Modifiche all'art. 54 della l.r. n. 35/2015.*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «all'Ente Parco» la parola: «ed» è cassata e sono inserite, a seguire, le seguenti: «, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'art. 40-ter e».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 12.

Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'art. 22-ter nella l.r. n. 69/2011.

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007), è inserito il seguente:

«Art. 22-ter (Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter della l.r. n. 35/2015). — 1. La tariffa del servizio idrico integrato è adeguata, secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 27 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), ai fini della riduzione della componente tariffaria per i maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto Apuo-Versiliese di cui all'art. 40-ter della l.r. n. 35/2015.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune versa in conto esercizio al gestore del servizio idrico integrato la percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015.

3. L'Autorità idrica Toscana comunica l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in occasione di ciascuna revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.».



Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC. Inserimento dell'art. 58-ter nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 58-bis della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«Art. 58-ter (*Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC*). — 1. In fase di prima applicazione del PRC, nel caso in cui all'interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC stesso, i comuni del comprensorio, ove necessario, possono adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 2, e possono individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. Nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate ai sensi del comma 1, sono ammesse solo le varianti di cui all'articolo art. 23, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC, fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria.».

Art. 14.

Decorrenza dell'efficacia.
Inserimento dell'art. 58-quater nella l.r. n. 35/2015

1. Dopo l'art. 58-ter della l.r. n. 35/2015 è inserito il seguente:

«Art. 58-quater (*Decorrenza dell'efficacia*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera g-bis), di cui all'art. 35-bis, comma 2-bis, e di cui all'art. 35-bis 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2035.».

Art. 15.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00292

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 53.

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'articolo 12, comma 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'articolo 20-ter;

Considerato quanto segue:

1. la morte cardiaca improvvisa (MCI) giovanile ha un impatto notevole in termini di anni di vita persi ed è giustificato considerarla come una condizione sanitaria e sociale di assoluta rilevanza;

2. la Regione Toscana, al fine di identificare e monitorare l'epidemiologia e le basi eziologiche della MCI giovanile, in conformità con le buone pratiche regionali già adottate, mira a sensibilizzare la comunità su un tema di fondamentale importanza per il benessere collettivo e a promuovere attività di prevenzione primaria e secondaria, attraverso interventi tesi all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI, la formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, la mappatura territoriale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, e la creazione di un registro regionale sulla MCI giovanile;



Approva la presente legge

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) morte cardiaca improvvisa (MCI): secondo le più recenti linee guida della Società europea di cardiologia, un decesso che avviene entro un'ora dall'inizio dei sintomi nei casi testimoniati, ovvero entro ventiquattro ore dall'ultima volta in cui la persona è stata vista in vita nei casi non testimoniati, o un arresto cardiaco documentato rianimato. Nei casi in cui venga effettuata un'autopsia, la MCI è definita come una morte inaspettata di causa cardiaca o sconosciuta e di natura non traumatica;

b) MCI giovanile: la MCI che coinvolge i soggetti con un'età inferiore ai quarantacinque anni, sulla base della letteratura scientifica e in linea con le più recenti indicazioni clinico assistenziali sulla MCI giovanile dell'Organismo toscano per il governo clinico. La soglia di età è correlata a condizioni eziologiche di natura genetica - in particolare canalopatie e cardiomiopatie - e congenita, o a condizioni acquisite, escludendo cause dovute a cardiopatia ischemica su base aterosclerotica e ad incidenti cerebrovascolari, condizioni prevalenti nella fascia di età superiore ai quarantacinque anni, in cui interventi specifici, come la costituzione delle reti dell'infarto miocardico e dell'ictus, sono già previsti.

Art. 2.

Finalità e azioni

1. La Regione Toscana promuove attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte a identificare e monitorare le basi eziologiche della MCI giovanile e a intervenire sul fenomeno, in conformità con i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e le buone pratiche regionali adottate dalla Regione stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di attività di identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI, di promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare, la valorizzazione dell'impiego di presidi quali i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), il coordinamento delle figure assistenziali e di controllo preposte, l'istituzione di un registro regionale per il monitoraggio e lo studio dei casi di arresto cardiaco rianimato e MCI in pazienti sotto i quarantacinque anni di età.

Art. 3.

Istituzione del registro delle morti cardiache improvvise giovanili. Modifiche all'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è aggiunta la seguente:

«e-ter) registro delle morti cardiache improvvise giovanili.».

2. Al comma 2 dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 le parole: «lettere a), b) c) d), ed e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), e-bis) ed e-ter)».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Il registro di cui al comma 1, lettera-ter), è istituito per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa giovanile, identificare i fattori di rischio, valutare l'efficacia delle misure preventive e facilitare la ricerca scientifica ampliando le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare nuovi target terapeutici, al fine di favorire la diagnosi precoce della condizione predisponente nei familiari e nei soggetti a rischio.».

4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-ter. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro di cui al comma 1, lettera e-ter), è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.».

Art. 4.

Attività per la promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 2, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative adottate dalle istituzioni scolastiche statali pubbliche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla prevenzione della MCI giovanile, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dall'articolo 8 della legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici).

2. La Regione promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, affinché sia definito un programma di interventi, attraverso accordi o convenzioni, coordinato con le disposizioni esistenti in materia, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla realizzazione di iniziative volte a prevenire la MCI giovanile, prevedendo l'introduzione di corsi sul tema della MCI giovanile e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, anche al fine di poter promuovere la formazione degli studenti.



Art. 5.

Promozione di attività volte all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 4 include attività volte all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado operanti nel territorio della Regione Toscana, con particolare attenzione alla rilevazione di potenziali patologie cardiache ereditarie, congenite o di altre condizioni predisponenti alla MCI giovanile, sulla base di questionari mirati ed elettrocardiogrammi.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è definito in collaborazione con i servizi di cardiologia delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

3. Tali iniziative, omogenee sul territorio regionale, sono coordinate dalla Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile di cui all'articolo 7 e messe in atto localmente in base alle risorse e alle competenze disponibili.

Art. 6.

Mappatura territoriale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. Nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 116/2021, la Regione Toscana promuove il periodico aggiornamento di una mappa regionale dei DAE. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile concorre ad assicurare, a tal fine, il raccordo delle strutture e reti esistenti sul territorio regionale.

2. La Regione, anche attraverso la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile, promuove l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi nonché la realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza della localizzazione dei DAE da parte dei soccorritori.

Art. 7.

Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri:

a) il direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità, con funzione di coordinamento;

b) un rappresentante designato dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;

c) un rappresentante designato da ciascuna azienda ospedaliero-universitaria;

d) i coordinatori delle centrali operative 118 delle aree vaste;

e) un rappresentante designato da ciascuna azienda unità sanitaria locale.

3. Per ogni membro della Commissione è contestualmente nominato un membro supplente.

4. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitoraggio ed elaborazione delle attività relative alla presente legge, ivi incluse quelle di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione comparata delle ricerche concernenti la MCI giovanile;

c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione delle iniziative di prevenzione della MCI giovanile all'interno delle politiche sanitarie.

5. La Commissione è formalmente costituita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Commissione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.

7. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborsi spese.

Art. 8.

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, anche attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai soggetti attuatori per il tramite della Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile, effettua il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno della MCI giovanile, sulle politiche in materia di prevenzione della MCI giovanile e sulla loro efficacia e definisce le successive misure da adottare. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 87.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

2. Per la copertura degli oneri finanziari in conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 13.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario re-



gionale - investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2027.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00.

Anno 2026:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 100.000,00.

Anno 2027:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 87.000,00.

in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 13.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 2 e da 7 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Norma transitoria

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 5, disciplina, in sede di prima applicazione, le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile, nelle more dell'approvazione del regolamento interno di cui all'articolo 7, comma 6.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00293

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2025, n. 15.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 Ordinario del 29 luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il numero 2), è sostituito dal seguente:
 - «2) progetti speciali - posizione individuale»;
- b) il numero 8), è sostituito dal seguente:
 - «8) servizio di coordinamento per lo sviluppo territoriale e la cooperazione istituzionale - posizione individuale»;

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: «n. 232 unità», sono sostituite dalle seguenti: «n. 222 unità»;



2) alla lettera *a*), le parole: «n. 136 unità», sono sostituite dalle seguenti: «n. 126 unità»;

3) alla lettera *b*), le parole: «n. 4 unità», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 unità»;

b) al comma 3, le parole: «del 70%», sono sostituite dalle seguenti: «del settantatré per cento».

Art. 3.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002, sono aggiunte le parole: «, salvo che non siano in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 13 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: «, salvo che non siano posti in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 21 del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «18-sexies e 18-duodecies» sono sostituite dalle seguenti: «18-sexies, 18-duodecies e 18-septiesdecies».

Art. 6.

*Modifiche all'allegato A del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. All'allegato A del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera A, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «Strutture autonome organizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Strutture autonome e posizioni individuali organizzate»;

2) il numero 7, è sostituito dal seguente:

«7. SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE E LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

Assiste il Presidente nei rapporti con le strutture di raccordo e collaborazione di tipo associativo o istituzionale delle autonomie locali, quali l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province italiane, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani e altri organismi associativi. Assiste il Presidente della Regione e la Giunta regionale nell'analisi dei fabbisogni provenienti dal territorio, anche al fine di promuovere proget-

ti intercomunali e interprovinciali. Assiste il Presidente nell'elaborazione di strategie territoriali di area vasta, con particolare riferimento alle aree interne della regione e ai borghi. Assiste il Presidente nei tavoli tematici con gli enti di secondo livello nonché per la sottoscrizione di intese e accordi di programma che coinvolgano gli enti locali.»;

b) la lettera E, è sostituita dalla seguente:

«E. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Supporta il Presidente nelle attività di *event management* e *communication* per eventi e iniziative promossi dalla regione. Coordina le attività di informazione e comunicazione affidate alla struttura *Social media*, all'Ufficio stampa e al Portavoce del Presidente, al fine di garantire maggiore incisività, tempestività e univocità nella informazione ai mezzi di comunicazione di massa, nella comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e nella promozione dell'immagine della regione.».

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato BB del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. L'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i contratti dei dipendenti delle strutture di diretta collaborazione, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscono un trattamento economico più favorevole rispetto alle modifiche previste nell'art. 7 che sostituisce l'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

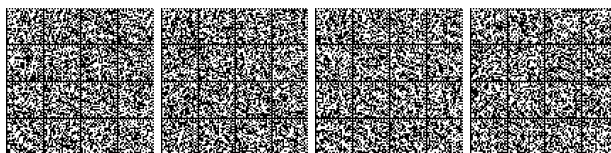


«Allegato A»
(rif. Allegato BB r.r. 1/2002)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE PREVISTI NEGLI ARTICOLI 10 E 11 E DEI COLLABORATORI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE PREVISTI NEGLI ARTICOLI 12 E 13

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 10 e 11, nonché il trattamento economico accessorio dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione previsto negli articoli 12 e 13, è determinato come segue:

<i>Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	186.995,10
<i>Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente con funzioni vicarie</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	140.000,00
<i>Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	100.000,00
<i>Capo Ufficio del Legislativo</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	100.000,00
<i>Portavoce del Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Responsabile Ufficio Stampa</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Responsabile Comunicazione Istituzionale</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Responsabile Cerimoniale e Sicurezza</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Responsabile Rapporti istituzionali, Conferenza delle Regioni, Politiche Territoriali</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile Social media</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Responsabile Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	95.000,00
<i>Segretario della Giunta regionale</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile della segreteria del Presidente e Segretario particolare del Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile della segreteria e Segretario particolare del Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile Relazioni internazionali e affari comunitari</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	90.000,00
<i>Responsabile della segreteria del Vice Presidente e Segretario particolare del Vice Presidente</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	80.750,00



<i>Responsabile della segreteria dell'Assessore</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	80.750,00
<i>Vice Capo dell'Ufficio legislativo</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	80.750,00
<i>Responsabile Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	75.000,00
<i>Responsabile Servizio documentazioni</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	70.000,00
<i>Responsabile Progetti speciali</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	70.000,00
<i>Responsabile Servizio di coordinamento per lo sviluppo territoriale e la cooperazione istituzionale</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	70.000,00
<i>Responsabile Piccoli comuni e contratti di fiume</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	65.000,00
<i>Vice Capo dell'Ufficio stampa</i>	<i>Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	60.500,00
<i>Vice Segretario di Giunta</i>	<i>Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.</i> <i>Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza integrato da un'indennità fino a 45 mila euro annui lordi.</i>		
<i>Collaboratori inquadrati nell'Area degli operatori</i>	<i>Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	15.900,00
<i>Collaboratori inquadrati nell'Area degli operatori esperti</i>	<i>Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	17.900,00
<i>Collaboratori inquadrati nell'Area degli istruttori</i>	<i>Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	19.370,00
<i>Collaboratori inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione</i>	<i>Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo</i>	€	23.600,00

26R00063

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-026) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 7 0 4 *

€ 1,00

